



UNIONE  
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
DI MILANO

# LA HOLDING FINANZIARIA E CASI DI UTILIZZO

**Dott. Giorgio Frigerio**

*Tax advisor* – Bureau Plattner

Segretario della Commissione Fiscalità Nazionale - UGDCEC di Milano

20 settembre 2018 – Milano



# Sommario




- Aspetti di carattere generale
- Le holding industriali aspetti critici e previsioni di modifiche normative
- Le società finanziarie (*captive*) di gruppo
- Le società finanziarie personali o di famiglia
- Confronto con il regime del risparmio amministrato



## Aspetti di carattere generale

- Il trasferimento di azioni o quote sociali non è soggetto all'imposta sulle successioni (articolo 3, comma 4-ter, Tus).



- a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività o ne detengano il controllo (in caso di società di capitali) per un periodo non inferiore a 5 anni.



## Aspetti di carattere generale

- Lo statuto societario può prevedere azioni/quote aventi diritti speciali, ovvero:
  - Aventi solo diritti patrimoniali: utili per i familiari disinteressati alla gestione della società (o non idonei alla gestione);
  - Aventi limitazioni rispetto ai diritti di voto;
  - Riscattabili a seguito del verificarsi di determinate condizioni prestabilite (es. comportamenti lesivi).



## Aspetti di carattere generale


- La Holding costituisce uno strumento utile al fine di favorire il passaggio generazionale.
- Al tempo stesso una serie di operazioni straordinarie possono favorire il passaggio generazionale consentendo un'adeguata ottimizzazione fiscale.
- Il passaggio generazionale favorisce anche la riorganizzazione dell'assetto societario di un gruppo di società facenti capo ai medesimi soci ("Gruppo").
- In quest'ottica, il nuovo assetto societario potrà prevedere un'entità o diverse entità giuridiche destinate alle seguenti attività:
  - 1) Gestioni di partecipazioni in società industriali: le "Holding";
  - 2) Gestione della liquidità del Gruppo: "Società finanziarie di Gruppo";
  - 3) Gestione delle liquidità personali o di famiglia: "Società finanziarie personali".



# Aspetti di carattere generale

## Scenario di partenza


- Fabio, Marco e Giovanni sono i figli del Fondatore





## Aspetti di carattere generale

- Creazione holding tramite conferimento quote Alfa Spa e passaggio tramite donazione quote Holding ai figli.





## Le holding industriali aspetti critici e previsioni di modifiche normative

- Il quadro normativo attualmente in vigore non fornisce una chiara definizione di intermediario finanziario.
- I soggetti di natura finanziaria erano individuati dall'art. 1 del Dlgs n. 87/1992 nel quale non erano ricomprese le holding industriali.
- Le società svolgenti attività finanziaria non nei confronti del pubblico erano soggette all'iscrizione ad un apposito elenco di cui all'articolo 113 del TUB.
- Il legislatore, tramite il Dlgs n. 141/2010 e il Dlgs n. 136/2015, ha apportato sostanziali novità:
  - abrogando l'elenco delle società finanziarie (articolo 113 TUB);
  - abrogando l'art. 1 del Dlgs n. 87/1992;
  - introducendo l'albo unico degli intermediari finanziari (articolo 106 TUB);
  - introducendo l'obbligo di applicazione degli IFRS: (i) ai soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico (banche); e (ii) gli operatori del micro credito e i confidi.






## Le holding industriali aspetti critici e previsioni di modifiche normative

- A fronte del predetto quadro normativo, sussiste il dubbio se le Holding siano soggette alle disposizioni normative in termini di imposte dirette per gli intermediari finanziari, ovvero:

### IRES

- Applicazione della maggiorazione dell'aliquota del 3,5% (24%+3,5%);
- Deducibilità integrale degli interessi passivi (articolo 96, comma 5, del Tuir);
- Deducibilità integrale delle svalutazioni dei crediti (articolo 106, comma 3, del Tuir).



presente l'espresso richiamo agli  
enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs. n. 87/1992 (abrogato)


**NORME NON APPLICABILI ALLE HOLDING INDUSTRIALI**



## Le holding industriali aspetti critici e previsioni di modifiche normative

### IRAP

- Applicazione dell'aliquota maggiorata del 4,65% (art. 16, D.Lgs. 446/1997).
  - Lombardia aliquota del 5,57% (prevista ulteriore maggiorazione);
  - Bolzano aliquota del 4,65%.
  
- Base imponibile determinata includendo la differenza fra interessi attivi (e proventi assimilati) e interessi passivi (e oneri assimilati) (articolo 6, comma 9, del DLgs. 446/1997).



non sussiste un espresso richiamo agli enti creditizi  
criticità di applicazione

**NORMA APPLICABILE ALLE HOLDING INDUSTRIALI**



## Le holding industriali aspetti critici e previsioni di modifiche normative

Holding industriale secondo la prassi (circolare n. 6/2010 e nota del 16 settembre 2010 di Assoholding, circolari n. 41/2009, n. 46/2009, 32/2014 e n. 17/2016 di Assonime, circolare n. 19/2009 dell'AdE).

- Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria. La condizione viene soddisfatta quando, sulla base dei bilanci degli ultimi 2 esercizi, congiuntamente vengono superati:
  - Test patrimoniale: ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria > 50% del totale dell'attivo patrimoniale;
  - Test reddituale: l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di natura finanziaria > 50% del totale dei proventi.



## Le holding industriali aspetti critici e previsioni di modifiche normative

- Differentemente rispetto alla prassi consolidata, le istruzioni al Modello IRAP 2018, riprendendo la circolare n. 37/2009 dell'AdE, identificano quali Holding industriali le società che soddisfano il solo requisito patrimoniale sulla base di un solo esercizio.



DUBBI APPLICATIVI

Giurisprudenza recente:


- Si considerata Holding industriale la società che nel corso dell'anno oggetto di osservazione abbia soddisfatto sia il test patrimoniale sia il test reddituale, precisando che la circolare n. 37/2009 non sostituisce la circolare n. 19/2009 ma costituisce un approfondimento della tematica (CTP di Milano sentenza n. 369/01/2017). Tesi confermata dalla successiva sentenza della CTR Lombardia n. 250/21/2018.



## Le holding industriali aspetti critici e previsioni di modifiche normative

### Previsioni di modifiche normative

- Lo schema di decreto legislativo del 10 agosto, in recepimento della direttiva ATAD 2016/1164, coordina le norme fiscali in tema di IRES e IRAP individuando 2 raggruppamenti di soggetti (nuovo articolo 162-bis del tur):
  - intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria: sono ricompresi (i) gli intermediari finanziari che applicano gli IFRS (es. banche, SIM, ecc), (ii) gli intermediari finanziari che non applicano gli IFRS (es. confidi), (iii) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dagli intermediari finanziari IFRS.




SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE  
PER GLI EX ENTI CREDITIZI E FINANZIARI



## Le holding industriali aspetti critici e previsioni di modifiche normative

- società di partecipazione non finanziaria e assimilati: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (sono ricomprese le Holding finanziarie come specificato dalla Relazione illustrativa).

Viene inoltre disposto che l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, sia superato il solo test patrimoniale.



COMPONENTE FINANZIARIA RILEVA NEL CALCOLO DELL'IRAP  
E ALIQUOTA MAGGIORATA



## Le società finanziarie (*captive*) di gruppo

- Le società *captive* svolgono l'attività di finanziamento delle altre società del Gruppo, concentrando la tesoreria del Gruppo in un'unica entità volta alla gestione della medesima secondo la policy stabilita dal Gruppo al fine di migliorarne l'efficienza.
- Rientrano quindi tra quelle società che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico.
- Non risultano identificate nel corrente quadro normativo.
- Secondo le interpretazioni dell'Assonime con le circolari n. 32/2014, 17/2016 e da ultimo la n. 9/2017, le società *captive* sono assimilate alla Holding industriali e pertanto risultano applicabili le medesime disposizioni ai fini IRES e IRAP.
- L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 954-50 del 30 novembre 2016, ha confermato integralmente tale interpretazione.



## Le società finanziarie (*captive*) di gruppo

- In riferimento allo schema di decreto legislativo del 10 agosto, in recepimento della direttiva ATAD 2016/1164, la Relazione illustrativa specifica che le società captive sono ricomprese tra le società di partecipazione non finanziaria e assimilati.

### Criticità

- Impossibilità di dedurre integralmente gli interessi e applicazione del meccanismo del ROL, comporta un considerevole svantaggio e un significativo impatto fiscale.
- L'inserimento della sezione finanziaria nella determinazione della base imponibile IRAP e l'applicazione dell'aliquota maggiorata, comporta un significativo impatto fiscale.
- Non vengono affrontati problemi di ordine transitorio per quelle società che, sino ad oggi, hanno adottato un "comportamento fiscale" difforme rispetto alla recente prassi.






## Le società finanziarie personali o di famiglia

- Il passaggio generazione si può perfezionare anche tramite la cessione di parte delle società produttive appartenenti al Gruppo o dell'intero Gruppo societario.
- L'eventuale liquidità incassata può rappresentare un *asset* rilevante e di complessa gestione.
- La società finanziaria svolge l'attività di acquisto/vendita di strumenti finanziari (titoli di stato, azioni, obbligazioni, polizze, fondi d'investimento, ecc...).
- Tale società può, in ogni caso, rappresentare uno strumento utile anche per i casi in cui i soci mantengano le proprie partecipazioni nelle società del Gruppo.

# Le società finanziarie personali o di famiglia



- Creazione holding tramite conferimento quote Alfa Spa, passaggio tramite donazione quote Holding ai figli e successiva cessione intero gruppo operativo.



- Ogni socio potrebbe costituire anche una sua Holding personale.



## Le società finanziarie personali o di famiglia

### Imposte dirette

- A decorrere dal 1° gennaio 2017 (articolo 1, co. 61, L. 208/2015), alle società di capitali si applica l'aliquota IRES del 24%.
- L'aliquota è applicata alla base imponibile formatasi dalla differenza tra ricavi e costi inerenti all'attività d'impresa (articolo 109 del Tuir).
- Riporto illimitato delle perdite fiscali (articolo 84 del Tuir).

### Formazione della base imponibile IRES (Costi generali)

- costi di gestione di carattere generale (es. commercialista, consulente finanziario, commissioni di gestione, consulente legale, amministratori della società, eventuali dipendenti, ecc.).



## Le società finanziarie personali o di famiglia

Formazione della base imponibile IRES (dividendi)

- I dividendi (da partecipazioni) concorrono a formare il reddito d'impresa limitatamente al 5% del relativo ammontare (tassazione effettiva pari a  $5\% \times 24\% = 1,2\%$ ) (articolo 89, comma 2, del TUIR).
- **Attenzione:** nel caso di percezione di dividendi esteri provenienti da società estere è necessario verificare se trattasi di dividendi da società non residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. white list) o da società ivi residenti (articolo 167 del Tuir).

Dividendi no white list concorrono per l'intero ammontare (100%) a formare il reddito d'impresa (articolo 89, comma 3, del TUIR)



## Le società finanziarie personali o di famiglia

Formazione della base imponibile IRES (plusvalenze)

- Le plusvalenza (ricavi) da cessione degli strumenti finanziari (titoli di stato, azioni, obbligazioni) non immobilizzati, al netto dei componenti negativi.
  - Le plusvalenza (al netto degli oneri accessori direttamente imponibile) da cessione di titoli azionari o partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, qualora rispettino i requisiti PEX (articolo 87, co. 1, TUIR), sono esenti da tassazione nella misura del 95% (tassazione effettiva pari a  $5\% \times 24\% = 1,2\%$ ).
- **Attenzione:** nel caso di titoli esteri verificare se trattasi di società non residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Regime PEX non applicabile  
alle plusvalenza da titoli di società non white list  
Plusvalenza imponibile al 100%



## Le società finanziarie personali o di famiglia

Formazione della base imponibile IRES (minusvalenze)

- Le minusvalenze relative a partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e aventi i requisiti PEX sono interamente indeducibili (art. 101, co. 1, TUIR).
- Le minusvalenze relative a partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e prive dei requisiti PEX sono interamente deducibili (art. 101, co. 1, TUIR).

➤ Attenzione al *dividend washing*

le minusvalenze non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo (art. 109 co. 3-ter del TUIR).

# Le società finanziarie personali o di famiglia



Formazione della base imponibile IRES (plusvalenze/minusvalenze)

➤ Attenzione al *dividend washing*

	Importi in Euro
costo di acquisto della partecipazione	1.000.000
Utili percepiti	100.000
Utili Quota esente	95.000
Cessione partecipazione	900.000
Minusvalenza	100.000
Minusvalenza indeducibile per applicazione dividend washing	95.000

## Le società finanziarie personali o di famiglia



Formazione della base imponibile IRES (minusvalenze da valutazione dei titoli)

- Obbligazioni e titoli (articolo 85, comma 1, lettera e) del Tuir) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie:
  - le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (articolo 101, comma 2 del TUIR).
- Strumenti finanziari non iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie:
  - come per le rimanenze di magazzino la relativa svalutazione ha rilevanza fiscale (articolo 94 del Tuir).
- Strumenti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie:
  - la relativa svalutazione è deducibile in quanto non realizzata (articolo 101, comma 1, del Tuir).



# Le società finanziarie personali o di famiglia



## Formazione della base imponibile IRAP

- Alla luce della bozza di novità normative dovrà essere verificato il superamento del test patrimoniale.
- Nel caso di superamento rientra nella base imponibile anche la differenza fra interessi attivi (e proventi assimilati) e interessi passivi (e oneri assimilati).
- In ogni caso, i dividendi, le plusvalenze e i differenziali positivi o negativi non rientrano fra i proventi assimilati agli interessi attivi.

# Le società finanziarie personali o di famiglia



## Altre tematiche

- Aiuto alla crescita economica (ACE): coefficiente dell'1,5% (dal 2018) con un vantaggio, considerata l'aliquota Ires del 24%, pari allo 0,36%.
- Attenzione: variazione in aumento ACE non rileva fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (art. 1, co. 6-bis, D.L. 201/2011).

Sterilizzazione non rileva per acquisto di azioni che costituiscono partecipazioni

# Le società finanziarie personali o di famiglia



## Altre tematiche

- Società di comodo (art. 30, L. 724/1994): Generano ricavi presunti nella misura del 2% le azioni, obbligazioni, OICR e altri strumenti finanziari nonché dei crediti (dovrebbero quindi rientrare in questa categoria anche le polizze aventi contenuto finanziario), sia se iscritti nell'attivo circolante che fra le immobilizzazioni finanziarie.
- Attenzione: le partecipazioni in società operative sono escluse dal calcolo.



## Confronto con il regime del risparmio amministrato

- In alcuni casi l'utilizzo di una società finanziaria può comportare significativi vantaggi competitivi rispetto al classico regime del risparmio amministrato applicabile alle persone fisiche (articolo 6 del DLgs. n. 461/1997).
- Ai fini del raffronto si considera che:
  - per le persone fisiche i dividendi e i *capital gains* relativi alle partecipazioni (qualificate e non) sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% a decorrere dal 1 gennaio 2018 (Legge n. 205/2018);
  - i dividendi esteri sono (di norma) soggetti a ritenuta alla fonte di diritto estero, eventualmente ridotta in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, se applicabili, o in base alla direttiva madre/figlia;
  - i soggetti esercenti attività d'impresa possono ricorrere al meccanismo del riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (articolo 165 del Tuir).



## Confronto con il regime del risparmio amministrato

	Società finanziaria	Regime del risparmio amministrato
Dividendi da società Italiane	Imponibili al 5% (no ritenuta alla fonte) IRES teorica 1,20%	Imposta sostitutiva 26%
Dividendi da società White list	Imponibili al 5% (credito d'imposta ritenuta estera) IRES teorica 1,20%	Imposta sostitutiva 26% sul netto frontiera
Dividendi da società Black list	Imponibili al 100% (credito d'imposta ritenuta estera)	Imposta sostitutiva 26% sul netto frontiera
Interessi/cedole	Concorrono al 100% alla formazione del reddito IRES e IRAP	Imposta sostitutiva 26%
Capital gain	Concorre al 100% alla formazione del reddito IRES e IRAP	Imposta sostitutiva 26%
Minusvalenze	Compensabili con capital gain, interessi e dividendi	Non compensabili con interessi/cedole e dividendi
Perdite fiscali	Riportabili illimitatamente	Riportabili per 5 periodi d'imposta





UNIONE  
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
DI MILANO

## Grazie a tutti per l'attenzione

*Contatti:*

giorgio.frigerio@bureauplattner.com

<https://www.linkedin.com/in/giorgio-frigerio-0261b827/>

